

Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna

Il giorno 20 giugno 2016 presso la sede della Cna Associazione di Bologna

Tra

- Cna Costruzioni di Bologna
- Confartigianato Federimpresa di Bologna e Imola

e

- Fillea - Cgil dell' Area Metropolitana di Bologna
- Filca - Cisl dell' Area Metropolitana di Bologna
- Feneal - Uil dell' Area Metropolitana di Bologna

Visto

- che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 23 luglio 2008 per lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e affini così come integrato e modificato dal verbale di accordo del 16.10.2014;

- che in tale accordo si rimanda alla contrattazione territoriale per una serie di istituti, tra cui quelli richiamati nel nuovo testo dell'art. 42 del C.C.N.L.;

viene stipulato il presente


Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro, ai sensi di quanto previsto all'art. 42 del C.C.N.L. 24 gennaio 2014 così come modificato dall'accordo contrattuale del 10 febbraio 2016.

Premessa

Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto considerano il **settore edilizio e per esso il comparto artigiano e della piccola e media impresa**, uno dei settori di **maggior rilevanza economica e sociale** nella realtà produttiva Bolognese, confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria e gli accordi territoriali relativi alla specificità del comparto artigiano e delle PMI nonché la legittima autonomia contrattuale.

Gli andamenti dei principali indicatori economici, del territorio, descrivono una crisi generalizzata di tutta la filiera delle costruzioni, con una fortissima riduzione degli investimenti pubblici e privati.

Anche nella nostra Città Metropolitana il settore delle costruzioni è fra quelli che hanno pagato di più in termini occupazionali, sociali ed economici.




La preoccupante caduta dei livelli produttivi conseguente alla crisi in atto ha infatti portato, in CEDA, alla perdita di oltre 750 imprese e 4.300 addetti negli ultimi 8 anni. Solamente da un anno a questa parte si registrano con continuità lievissimi ma positivi segnali di recupero, in particolare per quanto attiene le ore lavorate e la massa salari denunciata.

La gravità della crisi richiede un impegno articolato su molteplici piani d'azione che coinvolgano congiuntamente le Organizzazioni sindacali (Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil) e datoriali (Cna e Confartigianato), attraverso un'azione sinergica a sostegno dei lavoratori e delle piccolo-medie imprese, impegnandosi a tutti i livelli istituzionali per **riaffermare il valore economico e sociale delle imprese dell'artigianato** e l'apporto che queste aziende e i loro dipendenti possono dare all'economia del territorio. La **contrattazione territoriale** costituisce un fondamentale momento di elaborazione di strumenti e azioni per la tutela delle imprese e dei lavoratori.

Visto quanto sopra, le parti firmatarie finalizzano il loro impegno:

- Alla **valorizzazione delle imprese regolari** che garantiscono trasparenza nella filiera produttiva attraverso il concreto sviluppo di iniziative formative in materia di professionalità e sicurezza, aspetto al quale non sempre le stazioni appaltanti pubbliche ed i committenti privati danno un adeguato valore nei bandi di gara e nelle trattative private.
- Fra gli strumenti di rilancio del settore, le parti confermano il ruolo strategico svolto dagli **enti bilaterali**, consegnando alla committenza pubblica e privata una volontà di effettiva qualificazione del settore quale garanzia della qualità del prodotto e dell'etica sociale delle imprese impegnate nella loro realizzazione.
- Le parti ritengono la **formazione per i lavoratori** e la **riqualificazione per le aziende**, lo strumento fondamentale per la crescita delle competenze e della competitività.
- Riaffermano inoltre che la **CEDA** e l' **IIPLE** sono gli strumenti indispensabili per il comparto Artigiano e delle PMI per l'applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL e nel CCITL di settore, nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale. La **salvaguardia degli Enti Paritetici**, nell'interesse dei lavoratori e delle imprese, si conferma quindi come obiettivo, in ambito contrattuale territoriale, volto all'individuazione di strumenti e azioni utili alla **razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti medesimi**.
- Al fine di migliorare l'efficacia degli enti bilaterali, le parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore, auspicando che il **costituendo SBC** innovi e attui politiche ed azioni più congruenti con il comparto artigiano e della PMI.
- Le parti concordano di agire congiuntamente affinché le committenze pubbliche e private tengano nella adeguata considerazione il settore, a partire dalle PMI e sue aggregazioni (Reti, ATI e Consorzi), si chiede in particolare di puntare su alcune priorità qualificanti da elaborare in un **programma prioritario di investimenti** a partire dalle piccole opere pubbliche che comprenda interventi di **messa in sicurezza del territorio, riqualificazione e ammodernamento del patrimonio scolastico**, potenziare gli strumenti normativi necessari a consentire il **recupero e la sostituzione del patrimonio edilizio per "riqualificare le città"** all'efficienza energetica, alla sicurezza sismica e al risanamento ambientale.



Articolo 1- Protocollo anticrisi - interventi formativi

Le parti con la firma del presente accordo intendono rinnovare l'intesa sottoscritta il 15 giugno 2009, attuativa del Protocollo d'Intesa di Filiera edile del 17 giugno 2009.

Per le annualità 2016 e 2017, le parti concordano di riattivare gli **interventi formativi** e le prestazioni, istituite dal Protocollo d'Intesa del 17 giugno 2009, disciplinati ai punti a), b), c) e d), prevedendo i seguenti correttivi:

1. con riferimento ai lavoratori di cui al punto b), la proroga opererà per i soli lavoratori che abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro o contratto entro 180 giorni dalla domanda di iscrizione ai corsi;
2. relativamente al punto c), la prestazione a carico della Cassa Edile a titolo di rimborso spese forfettario per la frequenza ai corsi, sarà attiva fino al 31 dicembre 2017 e, relativamente ai lavoratori disoccupati, spetterà qualora abbiano cessato il proprio rapporto di lavoro o contratto entro 180 giorni dalla domanda di iscrizione ai corsi. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate dal FNP-fondo nuove prestazioni nel limite massimo di 80 ore di corso per lavoratore per ogni anno di validità dell'accordo (2016-2017);
3. Le **prestazioni extracontrattuali Cassa Edile**, di cui alla lettera d), a favore dei lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione e che beneficiano degli interventi formativi, secondo quanto previsto dalle lettere b) e d), spetteranno fino al 31 dicembre 2017, purché la data di presentazione della domanda della prestazione sia compresa fra la firma del presente accordo e non oltre il 31 dicembre 2017.

Le risorse necessarie ad erogare le prestazioni extracontrattuali Cassa Edile di cui al presente articolo saranno attinte dal FNP- fondo nuove prestazioni.


Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31.12 2016 al fine di verificare l'andamento degli interventi formativi e le prestazioni relative all' anno 2016, per la programmazione degli interventi dell'annualità 2017.

Articolo 2 - Premialità per le imprese regolari

La premialità per le imprese regolari istituita in via sperimentale all'art. 6 e 10 dall'accordo integrativo del 18 settembre 2006 e successivi accordi e regolamenti, corrisposta fino al 2014 in base all' art.3 del contratto integrativo territoriale del 14 giugno 2013, sarà nuovamente corrisposta a favore delle imprese regolari per le annualità 2015, 2016 e 2017 (sui contributi versati nell'anno edile 1/10 – 30/9 di ogni anno).

La prestazione della premialità, é confermata nella misura dello 0,30% per le annualità 2015, 2016 e 2017, e sarà corrisposta entro il mese di febbraio di ogni anno ad eccezione del 2015 che sarà corrisposta entro e non oltre il 30.07.2016.

Come previsto all'art 6 dall'accordo integrativo del 18 settembre 2006 le risorse necessarie ad erogare la premialità per le imprese regolari saranno attinte dal FNP- fondo nuove prestazioni.



Articolo 3 - Premio presenza per gli operai e gli impiegati (ex indennità vestiario trasporto)

Con decorrenza 01.06.2016, per gli operai e gli impiegati alle dipendenze di imprese che applicano i CCNL e i CCITL per le imprese artigiane e PMI della Città Metropolitana di Bologna, il **premio presenza** istituito con la firma del CCITL del 13 giugno 2013 all' art 4 sarà adeguato ai seguenti importi:

- per gli operai sarà pari a euro 0,36 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata;
- per gli impiegati sarà pari a euro 38,00 per ciascuna delle 12 mensilità di effettivo lavoro;

Il premio di presenza mensile degli impiegati verrà ridotto di 1/26° del suo ammontare per ogni giornata di assenza, a qualsiasi titolo, dal lavoro; si procederà alla medesima decurtazione anche per quelle giornate, parzialmente lavorate, in cui le ore di assenza siano pari o superiori a quelle lavorate.

Nel caso di rapporti di lavoro degli Impiegati a part-time di tipo orizzontale, il premio presenza verrà riproporzionato in base all'orario settimanale prestato.

Il premio del presente articolo sarà computato ai soli fini del TFR e dell'indennità sostitutiva del preavviso, non avrà incidenza su tutti gli altri istituti retributivi contrattuali o di legge, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura del premio.

Articolo 4 - Elemento variabile della retribuzione (EVR)


Le parti convengono, come previsto dall' art. 15 del CCNL, con decorrenza dal 01.07.2014 e con scadenza al 31.12.2016 (quindi per il semestre 2014 e per le annualità 2015 e 2016) di riconoscere un Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Città Metropolitana di Bologna e specificatamente dell' artigianato, al quale siano applicabili gli speciali regimi di decontribuzione e di detassazione previsti dalla legislazione vigente.

L'EVR sarà determinato in base ai criteri previsti dal presente articolo e sarà erogato ai lavoratori alle dipendenze di imprese che applicano i CCNL e i CCITL per le imprese artigiane e PMI della Città Metropolitana di Bologna.

L'EVR, come previsto dal nuovo testo dell'art. 42 del C.C.N.L. così come modificato dal punto 3 del verbale di accordo del 16.10.2014, è fissato annualmente dalle parti sociali territoriali entro i limiti della misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012 così come stabilito dalle parti sociali nazionali.

L'EVR non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi contrattuali o di legge, compreso il TFR.

L'EVR si applica anche al personale inviato in trasferta in altre province.



1) DEFINIZIONI

Anno di riferimento	l'anno nel quale matura l'EVR (esempio per il 2015, dal' 01/01/2015 al 31/12/2015)
Parametro di raffronto	il periodo utilizzato (triennio) per la determinazione del parametro di raffronto (esempio per il 2015, triennio 2014-2013-2012)
Parametro di riferimento	dato medio del triennio immediatamente precedente l'anno di riferimento (esempio per il 2015, triennio 2015-2014-2013)
Anno di erogazione	Anno successivo all' anno di riferimento (esempio per il 2015 l' annualità 2016 con le modalità di cui al successivo punto 4)

2) INDICATORI TERRITORIALI

L'EVR è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese che operano nel territorio della Città Metropolitana di Bologna iscritte alla CEDA.

La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata con riferimento ai seguenti indicatori e ai relativi pesi ponderali (incidenza):

	Indicatori	Incidenza
1	numero lavoratori iscritti in CEDA	25%
2	monte salari denunciato in CEDA	25%
3	ore lavorate dichiarate in CEDA	20%
4	Dinamica andamento delle ore di cassa integrazione guadagni delle imprese iscritte in CEDA	17%
5	rapporto ore lavorate e ore dichiarate in CEDA	13%

3) DETERMINAZIONE DELL'EVR

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, il **periodo di riferimento di ogni indicatore territoriale**, è il triennio utile più recente che abbia disponibili i dati consolidati.

Per i parametri di riferimento e di raffronto si prenderanno in considerazione i dati relativi agli anni edili, (esempio per il 2015: dal 01/10/2014 al 30/9/2015).

Il risultato è determinato ponendo a confronto il **parametro di riferimento** con quello di **raffronto** e si intende **conseguito quando è pari a zero o positivo** per gli indicatori 1,2,3 e 5, con riferimento al solo parametro 4, si intenderà conseguito qualora la dinamica dell'andamento delle ore di cassa integrazione guadagni **registri una riduzione dell'utilizzo**

pari o superiore al 3%; sino al raggiungimento del 100% della specifica percentuale massima fissata territorialmente.

L' EVR sarà riconosciuto al raggiungimento anche di un solo parametro positivo nella misura derivante dall'incidenza ponderale concordata al punto precedente di ogni singolo indicatore.

L'importo dell'EVV risultante dall'applicazione delle percentuali massime concordate fra le parti sarà riconosciuto nella percentuale derivante dalla somma delle singole incidenze dei parametri stessi.

Ai fini dell'erogazione dell'EVV per il semestre 2014 e l'anno 2015, le parti si incontreranno entro giugno 2016 per la definizione **dell'entità massima annua e la verifica dei parametri relativi**;

per l'anno 2016 le parti si incontreranno entro il mese di marzo 2017 per **la verifica dei parametri relativi e la definizione dell'entità massima annua** dell'EVV.

4) EROGAZIONE DELL'EVV

Il premio variabile sarà corrisposto per ogni anno di riferimento a partire dalla busta paga del mese di aprile (dell' anno successivo) a tutti i lavoratori in forza in tale mese e che hanno prestato attività **nell'anno di riferimento**.

Il premio sarà erogato in 9 rate mensili di pari importo a partire dalla mensilità di aprile e fino a quella di dicembre.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'importo residuo sarà liquidato con l'ultima busta paga utile.

Con riferimento al semestre 2014 e all' annualità 2015, l'erogazione del premio avverrà in 6 rate mensili, di pari importo, a decorrere dalla mensilità di luglio 2016 e fino a quella di dicembre 2016.

L'EVV sarà riproporzionato in base ai dodicesimi maturati nell'anno di riferimento considerando la frazione di mese superiore a 15 giorni come mese intero e sarà riproporzionato per il personale a part-time alle ore contrattuali.


Ai fini della maturazione dell'EVV non saranno considerati utili le assenze per aspettativa e i permessi non retribuiti.

5) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA AZIENDALE

In riferimento all'ultimo comma dell' art. 15 del CCNL, in attesa della definizione delle linee guida che dovranno essere definite a livello nazionale, fra le parti territoriali firmatarie si conviene che:

L'EVV così come determinato a livello territoriale all' art 4 del presente accordo deve essere corrisposto da tutte le imprese che adottano il Contratto Collettivo Territoriale di Lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell' Edilizia e Affini della Città Metropolitana di Bologna, fatta eccezione per quanto di seguito disciplinato:

In tutti i casi in cui **a livello territoriale la sommatoria delle incidenze degli indicatori provinciali sia pari o superiore al 30% (due indicatori pari o positivi)**, l'impresa potrà effettuare la seguente verifica:



confrontare i parametri degli indicatori, riferiti alla singola azienda, denunciate e risultanti in cassa edile con le risultanze dei parametri territoriali:

	Indicatori singola impresa	Incidenza
1	numero lavoratori iscritti in CEDA	25%
2	monte salari denunciato in CEDA	25%
3	ore lavorate dichiarate in CEDA	20%
4	Dinamica andamento delle ore di cassa integrazione guadagni delle imprese iscritte in CEDA	17%
5	rapporto ore lavorate e ore dichiarate in CEDA	13%

I parametri aziendali sono riferiti agli stessi anni presi a base di calcolo nell' EVR Territoriale (ultimo triennio noto rispetto precedente triennio).

Qualora dal raffronto dei parametri dovessero risultare variazioni pari a zero o **positive**, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nell'intera misura stabilita a livello territoriale.

Qualora **soltanto uno** dei suddetti due parametri risultasse **positivo**, l'impresa dovrà erogare, il 30% più il 50% della somma eccedente la predetta misura. (es. sommatoria incidenze EVR provinciale = a 70%; l'azienda dovrà erogare il 50% ossia il 30% + 20%)

Qualora i parametri risultassero tutti **negativi**, l'azienda dovrà erogare l'EVR **nella misura del 30%**.

Premio provinciale	Parametri aziendali positivi		
	Nessuno	Uno o più di uno	Da due a cinque
< 30%	100% (premio provinciale)		
=/> 30%	30% (premio provinciale)	30%+metà differenza	= Premio provinciale

Per beneficiare a livello aziendale della riduzione dell'EVR, le imprese interessate dovranno utilizzare la seguente procedura:

- l'impresa trasmetterà alla Cassa Edile una dichiarazione, circa il mancato raggiungimento di uno o più parametri aziendali, entro il mese di Aprile (per l' anno 2014 e 2015 entro giugno 2016).
- la Cassa Edile informerà tempestivamente le associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori firmatarie il CCITL;
- le associazioni firmatarie potranno richiedere una verifica congiunta presso la Ceda della dichiarazione aziendale dell' impresa stessa e della documentazione della Cassa Edile afferente i parametri e gli indicatori aziendali.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, with a small number '7' at the bottom right.

- La Cassa Edile comunicherà all'azienda l'esito della procedura.
- Le imprese che erogheranno l'EVR in misura ridotta senza aver avviato la procedura saranno considerate irregolari.

La procedura deve concludersi in tempo utile per consentire, qualora non vi fossero i presupposti per la riduzione del premio, il pagamento con la retribuzione del mese di Maggio.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato, prima, anno su anno, poi biennio su biennio e infine triennio su triennio.

Le parti dichiarano che il contenuto del presente articolo è conforme a quanto previsto dall'art. 1, commi 182-191 della legge 208/2015 e alle disposizioni del Decreto interministeriale 25.03.2016 previste per l'applicazione di un regime fiscale agevolato relativo alle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di premio di risultato.

Ai fini dell'applicazione della tassazione agevolata introdotta in via permanente dall'articolo 1 cc 182-191 della Legge n. 208/2015, le parti depositeranno il presente accordo presso la DTL competente con le modalità telematiche previste, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del Dlgs 151/2015. Il deposito avverrà (su facsimile allegato 1 al D.M. 25 Marzo 2016) a cura di Cna Associazione di Bologna, unitamente ad una dichiarazione di conformità del presente accordo alle attuali disposizioni normative.

Articolo 5 - Decorrenza e durata

Il presente Contratto decorre dalla data di sottoscrizione, salve le diverse decorrenze e scadenze specificatamente previste in singoli articolati e accordi, non potrà essere rinnovato, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi territoriali, nazionali e dal CCNL in vigore, prima del 31.12.2016.

Per quanto non specificatamente modificato o integrato nel presente accordo si farà riferimento alla precedente contrattazione territoriale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cna Costruzioni di Bologna.

Confartigianato Federimpresa di Bologna e Imola

Fillea- Cgil dell' Area Metropolitana di Bologna.

Filca- Cisl dell' Area Metropolitana di Bologna.

Feneal - Uil dell' Area Metropolitana di Bologna.